

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
COORTE 2021/2022**

INDICE

Art. 1 – Finalità e premesse	2
Art. 2 – Caratteristiche generali del progetto formativo	2
Art. 3 – Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali	3
Art. 4 – Requisiti di ammissione al corso di studio	3
Art. 5 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso	3
Art. 6 – Organizzazione del percorso formativo	4
Art. 7 – Piano di studi e iscrizione agli anni di corso	4
Art. 8 – Opportunità offerte durante il percorso formativo	5
Art. 9 – Conseguimento del titolo	5
Art. 10 – Iniziative per l'assicurazione della qualità	6
Art. 11 – Norme finali e transitorie	6

Art. 1 – Finalità e premesse

1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale.

Art. 2 – Caratteristiche generali del progetto formativo

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale appartiene alla classe "L-9 - Ingegneria industriale" (DD.MM. 16 marzo 2007).
2. La struttura didattica responsabile del Corso di Studio è la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
3. Al Consiglio della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria è attribuita, tra le altre, la funzione di proporre al Senato Accademico la programmazione dell'offerta didattica e l'organizzazione delle attività didattiche.
4. Alla Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria sono attribuite, tra le altre, le funzioni di predisporre e aggiornare l'offerta formativa, di verificare il corretto assolvimento degli impegni didattici dei docenti, di approvare i piani di studio degli studenti, e di curare ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.
5. Il Presidente del Corso di Studio ha la responsabilità della gestione delle attività didattiche e del buon funzionamento delle attività tutoriali nel Corso di Studio.
6. Le attività didattiche, integrative e di ricerca a supporto della didattica si svolgono, di norma, presso la sede dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, in via Alvaro Del Portillo, 21 - 00128 Roma.
7. La pagina web del Corso di Studio è <https://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/lauree/facolta-ingegneria/facolta-ingegneria/ingegneria-industriale>
8. Il presente Regolamento viene redatto in conformità all'Ordinamento 2019/2020.
9. Il presente Regolamento verrà applicato a partire dall'a.a. 2019/2020.
10. Il Presidente del Corso di Studio e l'Organo di gestione del Corso di Studio sono indicati in University, nella sezione Presentazione, in ogni anno accademico di attivazione del Corso di Studio.

Nel presente regolamento si fa rinvio a University e alle informazioni relative al Corso di Studio in essa contenute, consultando l'offerta formativa al link <https://www.university.it/index.php/cercacorsi/universita>

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi sono descritti in University, nella sezione A “Obiettivi della Formazione” al Quadro A4, per ogni coorte di studenti associata a ciascun anno accademico di attivazione del Corso di Studio.
2. Gli sbocchi occupazionali e professionali sono descritti in University, nella sezione A “Obiettivi della Formazione” al Quadro A2.

Art. 4 – Requisiti di ammissione al corso di studio

1. L'accesso al Corso di Studio è a numero programmato. Il numero di studenti previsto per il Corso di Studio è programmato annualmente in funzione delle risorse didattiche a disposizione dell'Ateneo.
2. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso del titolo di Istruzione Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, valido per l'accesso alle università secondo le disposizioni annualmente pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso al Corso di Studio consistono nella conoscenza degli argomenti di matematica di base normalmente sviluppati nelle scuole secondarie superiori. Si richiedono, inoltre, doti di analisi e di sintesi che consentano la corretta comprensione verbale di un testo e la capacità di individuare relazioni logiche. È richiesta infine una conoscenza della lingua inglese che permetta allo studente di comunicare efficacemente in forma scritta e orale.
4. Il possesso dei requisiti minimi viene accertato in una prova di ammissione e con un test di lingua inglese somministrato prima dell'inizio dei corsi.
5. La procedura concorsuale mira a verificare la personale preparazione dei candidati mediante la somministrazione di un test con domande a risposta multipla di Logica e Comprensione Verbale, e Matematica.
6. Qualora siano ammessi al Corso di Studio studenti per i quali la verifica non abbia avuto esito pienamente positivo, a tali studenti sono attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), consistenti nella frequenza, obbligatoria e con verifica finale, di attività formative integrative associate a un'assistenza tutoriale personalizzata.
7. Gli studenti con Obbligo Formativo Aggiuntivo in Logica e Comprensione Verbale, e Matematica devono assolvere l'obbligo prima di sostenere gli esami di profitto previsti dal proprio Piano di Studi, e comunque entro il primo anno di frequenza.
8. Gli studenti con Obbligo Formativo Aggiuntivo in Lingua Inglese devono assolvere l'obbligo entro il primo anno di frequenza. Per detti studenti l'Obbligo Formativo Aggiuntivo si considera assolto anche in seguito all'eventuale presentazione di idonea certificazione linguistica. Gli OFA in Lingua Inglese non precludono la possibilità di sostenere esami di profitto.
9. Il mancato assolvimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo, di qualsiasi tipo, entro il primo anno di frequenza, comporta l'iscrizione dello studente come “ripetente” al primo anno.

Art. 5 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso

1. Sono ammessi trasferimenti verso il Corso di Studio, con iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
2. Il trasferimento è consentito dai corsi di laurea della classe L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE e dalla classe L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE.
3. Il trasferimento avviene previo superamento di una procedura concorsuale, consistente in un esame documentale e in una prova orale, volti a valutare il curriculum studiorum e le competenze disciplinari dei candidati.
4. Dopo la formale immatricolazione, la Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria – recepitata la documentazione originale prodotta dagli Atenei di provenienza – riconosce in tutto o in parte, ai sensi della normativa vigente, le attività formative svolte, in coerenza con l'ordinamento e il piano degli studi associati alla coorte di riferimento.
5. I voti assegnati alle attività formative e certificati dalla struttura di provenienza vengono riconosciuti in relazione al peso in Crediti Formativi Universitari ad esse assegnato.
6. La Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria può inoltre riconoscere attività formative precedentemente svolte presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo o in altre università italiane o straniere. I voti assegnati alle attività formative e certificati dalla struttura di provenienza vengono riconosciuti in relazione al peso in Crediti Formativi Universitari ad esse assegnato.

Art. 6 – Organizzazione del percorso formativo

1. Le attività formative e i relativi obiettivi formativi sono descritti nella Tabella 1 pubblicata in University nella sezione B “Esperienza dello Studente” al quadro “Descrizione del percorso di formazione”.
2. Il percorso formativo è organizzato in un insieme di insegnamenti comuni a tutti gli studenti (c.d. “tronco comune”), un gruppo di insegnamenti “a scelta dello studente”, e tre curricula:
 - Curriculum A – Ingegneria Biomedica;
 - Curriculum B – Ingegneria Chimica;
 - Curriculum C - Ingegneria Gestionale.
3. L’articolazione del Corso di Studio è descritta nella Tabella 2 pubblicata in University nella sezione B “Esperienza dello studente” al quadro “Descrizione del percorso di formazione”.
4. Informazioni organizzative quali i programmi dettagliati degli insegnamenti, il semestre di attivazione, le modalità di valutazione, il materiale didattico utilizzato, sono pubblicate tramite mezzi informatici messi a disposizione dall’Ateneo.
5. La durata del Corso di Studio è di 3 anni. Le attività formative previste, corrispondenti a 180 Crediti Formativi Universitari, sono organizzate su base semestrale e distribuite su sei semestri didattici.
6. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in Crediti Formativi Universitari (CFU). Un credito corrisponde a circa 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprese quelle di studio individuale.
7. La generalità degli insegnamenti comporta di norma un numero medio di ore di lezione frontale pari a 10 ore per CFU. Tale numero di ore può essere variato in funzione della specificità del Settore Scientifico-Disciplinare e della presenza di attività progettuali a carico dello studente. In ogni caso il tempo riservato allo studio individuale o assistito è pari almeno al 50% dell’impegno orario complessivo.
8. Nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche e integrative, il docente può avvalersi della collaborazione di personale con incarico di assistenza alla didattica. Rientrano in tale tipologia le figure che si occupano di attività strumentali e sussidiarie rispetto ai compiti del personale docente e ricercatore: tutor di disciplina, esercitatori d’aula, di laboratorio o linguistici.
9. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell’esame di profitto o di una valutazione di idoneità oppure a seguito del riconoscimento di attività formative svolte nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale o secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento.
10. Il superamento degli esami di profitto dà luogo a un voto espresso in trentesimi, mentre le altre attività per cui è prevista una valutazione danno luogo a un giudizio di idoneità.
11. Gli esami di profitto possono prevedere diverse tipologie di prova, anche complementari tra loro (a titolo di esempio: prove scritte, orali, test con domande a risposta libera o vincolata, prova di laboratorio, esercitazione al computer, etc.). Le modalità di verifica del profitto per ciascuna attività sono pubblicate nelle schede degli insegnamenti, accessibili tramite i mezzi informatici messi a disposizione dall’Ateneo.
12. Le commissioni di esame sono costituite da almeno due membri e presiedute dal docente indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente o dei componenti della commissione, questi sono sostituiti dai docenti designati quali membri supplenti.

Art. 7 – Piano di studi e iscrizione agli anni di corso

1. Il piano di studi è compilato telematicamente dagli studenti nei periodi individuati dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale e opportunamente pubblicizzati dalla Segreteria Didattica tramite i mezzi informatici messi a disposizione dall’Ateneo.
2. Nei predetti periodi gli studenti possono sottoporre alla Giunta di Facoltà richieste motivate di piano di studio individuale, che saranno valutate a giudizio insindacabile dello stesso Organo. In ogni caso detta valutazione sarà vincolata all’Ordinamento Didattico valido per la coorte dello studente richiedente.
3. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Di tali CFU non si tiene conto in sede di calcolo della media di laurea.
4. La Giunta della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria può altresì riconoscere validità formativa ad attività di vario genere, attribuendo ad esse un adeguato e corrispondente numero di CFU, senza

- l'attribuzione di un voto o di un giudizio. Dette attività rimangono registrate nella carriera dello studente, pur non concorrendo al raggiungimento dei CFU conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio.
5. Lo studente può sottoporre alla Giunta della Facoltà Dipartimentale richiesta motivata di anticipare la frequenza di insegnamenti previsti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.
 6. Lo studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo piano di studio o in sessioni d'esame antecedenti alla prima che segue il semestre di erogazione del corso.
 7. Lo studente è iscritto "in corso" fino all'ultima sessione di laurea utile per il conseguimento del titolo di studio così come definita dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 8. La frequenza delle attività didattiche del "tronco comune" e curriculari è obbligatoria.
 9. Per dette attività la frequenza è accertata nelle forme ritenute idonee dal docente responsabile dell'attività, il quale può escludere lo studente dalla prova di verifica del profitto se quest'ultimo non abbia maturato una frequenza pari almeno al 70% delle ore di attività didattica.
 10. Per gli insegnamenti a scelta dello studente la frequenza – sebbene fortemente consigliata - non è obbligatoria, salvo specifiche ed esplicite indicazioni al riguardo riportate nelle schede degli insegnamenti, che sono pubblicate attraverso i mezzi informatici messi a disposizione dall'Ateneo.
 11. Ove la scheda dell'insegnamento lo preveda, la frequenza è accertata nelle forme ritenute idonee dal docente responsabile dell'attività, il quale può escludere lo studente dalla prova di verifica del profitto in caso di mancato raggiungimento della soglia prefissata e indicata sulla scheda dell'insegnamento.
 12. Il Corso di Studio garantisce il diritto allo studio degli studenti affetti da disabilità e da disturbi specifici dell'apprendimento in conformità con le normative vigenti. L'Ufficio Diritto allo Studio e Vita Universitaria (<https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/diritto-allo-studio>) recepisce le domande di strumenti compensativi e misure dispensative presentate dagli studenti. Queste vengono ritrasmesse, firmate dal Delegato del Rettore per le Disabilità, alle Segreterie Didattiche per la conseguente informazione dei docenti responsabili delle attività didattiche.

Art. 8 – Opportunità offerte durante il percorso formativo

1. Le opportunità di mobilità internazionale offerte agli studenti e i requisiti di partecipazione richiesti sono indicati alla seguente pagina del sito web d'Ateneo <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/internazionale>
2. Tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei stranieri sono consultabili in University, nella specifica sezione del Quadro B5.
3. Gli studenti del Corso di Studio che lo desiderino possono svolgere Tirocini di Formazione e Orientamento finalizzati all'alternanza studio – lavoro o alla stesura della tesi di laurea.
4. I Tirocini di Formazione e Orientamento, svolti dagli studenti del Corso di Studio prima del conseguimento del relativo titolo, sono denominati tirocini curriculari e si svolgono presso Aziende ed Enti convenzionati con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.
L'elenco delle convenzioni attive è disponibile presso l'ufficio Career Service <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/career-service>
5. Gli studenti del Corso di Studio possono usufruire delle attività offerte dal Servizio di Tutorato Personale d'Ateneo finalizzate all'orientamento in ingresso, all'orientamento in itinere e all'orientamento professionale <https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/tutorato/ingegneria>

Art. 9 – Conseguimento del titolo

1. La Laurea in Ingegneria Industriale si consegue dopo aver superato una prova finale pari a 3 CFU, strutturata come una relazione scritta su una specifica tematica inerente il percorso formativo seguito dal candidato. Tale relazione è prodotta dal candidato sotto la guida di un docente relatore.
2. Nella prova finale il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere ricerche bibliografiche e di organizzare la ricerca di dati e di altre informazioni relativamente a tematiche afferenti ai diversi ambiti di pertinenza dell'ingegneria. Il candidato deve inoltre dimostrare di essere capace di formalizzare problemi ingegneristici di media complessità utilizzando gli strumenti della matematica e della fisica, effettuare sperimentazioni, simulazioni e studi su prototipi o impianti pilota raccogliendo i dati in modo coerente ed organico. Il candidato deve infine saper presentare i dati e le conclusioni della problematica analizzata in modo chiaro e con rigore formale.

3. L'elaborato finale, redatto in lingua italiana o inglese, deve essere approvato dal relatore e successivamente discusso di fronte a una Commissione di docenti la cui composizione è stabilita dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. La Commissione attribuisce un punteggio al laureando in cento decimi, tenendo conto della media pesata degli esami sostenuti, del numero di anni impiegati per raggiungere il numero di crediti previsto, della qualità tecnica dell'elaborato e dello svolgimento della presentazione orale.

Art. 10 – Iniziative per l'assicurazione della qualità

1. Il Corso di Studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
2. In attuazione del Regolamento Generale di Ateneo, il Corso di Studio è rappresentato direttamente nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti attraverso la componente docente e la componente studentesca appartenente al Corso stesso.
3. All'interno del Corso di Studio è operativo un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (AQD) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, anche mediante la predisposizione della Scheda di Monitoraggio Annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o quando prescritto, del Rapporto di Riesame Ciclico.
4. Il Gruppo AQD ha il compito di coadiuvare e supportare il Presidente del Corso di Studio nella gestione dei processi di assicurazione della qualità della didattica anche con riferimento alle attività di tutorato.
5. Il Presidente del Corso di Studio, coadiuvato dal Gruppo AQD, recepisce il riscontro degli studenti attraverso i questionari di valutazione delle attività didattiche e la relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
6. Il Presidente del Corso di Studio effettua periodicamente un monitoraggio delle schede di ogni singolo insegnamento al fine di evitare sovrapposizioni o lacune nella definizione dei risultati di apprendimento specifici e dei programmi, di verificare l'adeguatezza delle tipologie di attività didattiche adottate e di assicurare l'idoneità delle modalità di verifica dell'apprendimento.
7. Il Presidente del Corso di Studio riporta alla Giunta della Facoltà Dipartimentale i risultati di tali attività per le opportune iniziative.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere attivate a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e rimangono in vigore fino all'emanazione di un successivo Regolamento.
2. Le Tabella 1 e/o la Tabella 2 richiamate nel presente Regolamento possono essere modificate da parte della struttura accademica responsabile del presente Corso di Studio, nell'ambito del processo annuale di programmazione didattica. Le suddette tabelle sono rese pubbliche mediante il sito University nella specifica sezione B "Esperienza dello studente" al quadro "Descrizione del percorso di formazione".
3. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa vigente.